

Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria – SC Igiene e Sanità pubblica – Salute – Ambiente

Circolare 22/05/2025 Prot. n. 42739/25

“Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) Norme in materia di Medicina Legale, Polizia Mortuaria e Attività Funebre”

Con la presente si richiama l'attenzione delle SS.LL. al Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di Attività Funebre e Polizia Mortuaria.

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, il precedente R.R. 6/2004 è stato abrogato così come indicato all'art. 34. Tale abrogazione ha di fatto riorganizzato l'attività funebre incentrandola sulle Imprese Funebri già incaricate di pubblico servizio e con l'istituzione della Casa Funeraria.

Nel merito, si vogliono dare indicazioni al fine di derimere alcuni dubbi e riprendere quanto pubblicato in materia di attività funebre nelle FAQ di Regione Lombardia, sia in tema di periodo di osservazione, sia di trasporto a bara aperta che di utilizzo delle camere mortuarie di Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie.

1) A seguito di decesso in Struttura Sanitaria e su richiesta dei familiari è permesso il periodo di osservazione delle salme presso l'abitazione dei defunti e dei familiari o presso una casa funeraria, mentre non è consentito assimilare l'RSA (che può essere utilizzata in caso di decesso all'interno della RSA stessa) o la casa di riposo all'abitazione del defunto al fine di procedere all'osservazione delle salme secondo il combinato disposto dall'art.11 Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.

2) Il periodo di osservazione non può essere consentito c/o obitorio di Presidio Ospedaliero differente da quello di decesso. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), del R.R. n. 4/2022 deve essere intesa con riferimento a ciascuna struttura sanitaria. Ne consegue che non è consentito il trasferimento delle salme da un presidio ospedaliero ad un altro, ancorché afferente alla medesima ASST. Si evidenzia, altresì, che secondo quanto disposto dall'art. 70, comma 6, della L.R. 33/2009, su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.

3) La camera mortuaria situata all'interno di una struttura ospedaliera non può essere messa a disposizione delle imprese funebri. L'utilizzo da parte di un'impresa funebre della camera mortuaria situata all'interno di una struttura ospedaliera viola la ratio sottesa alle disposizioni di cui agli articoli 67 bis, comma 1, lett. c), 70, comma 7, e 70 bis della L.R. 33/2009 nonché all'art. 11 del R.R. 4/2022. Altresì, si richiama la disposizione di cui all'art. 70, comma 5, della L.R. 33/2009 che consente alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero di ricevere, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, quelle delle sole persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ATS abbia certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie a) per il periodo di osservazione, b) per l'effettuazione di riscontri diagnostici, autopsie o l'esecuzione di altri provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria.

4) Decesso presso l'abitazione: il defunto non può essere portato per il periodo di osservazione presso la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria più vicina, fatto salvo, i casi in cui ricorrono motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali disciplinati dall'art. 11 comma 3, del R.R. n. 4/2022 su disposizione del Sindaco.

Di conseguenza, non appare più giuridicamente fondata la possibilità di utilizzare le camere ardenti delle Strutture Socio-Sanitarie (RSA) e delle Strutture Sanitarie (Ospedali, Case di Cura) per persone estranee alla struttura, quindi non decedute presso di essa (fatto salvo i casi previsti dal punto 3-4).

Riferimento attuale è quanto disposto dall'art. 11 del R.R. 4/2022, il quale prevede che il periodo di osservazione delle salme può svolgersi presso:

- l'abitazione del defunto o dei suoi familiari;
- una casa funeraria;
- la camera mortuaria all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria dove è avvenuto il decesso;
- l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

Da ciò ne consegue che qualsiasi altro luogo diverso da quelli sopra individuati non possa essere utilizzato per lo svolgersi del periodo di osservazione.

Per quanto sopra esposto, con l'abrogazione del R.R. 6/2004 non possono più considerarsi vigenti anche eventuali indicazioni fornite dalle ex ASL sull'utilizzo delle camere mortuarie delle Strutture Socio-Sanitarie (RSA) e/o

eventuali convenzioni stipulate dai Comuni con le RSA per l'individuazione dell'obitorio o deposito di osservazione comunale.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Salute e Ambiente
Dr. Enea Antoniazzi